



COMUNE DI ROCCA SANTA MARIA

(Provincia di Teramo)

Tel 0861/63122- Fax: 0861/63279 °°° C.F: 80005510674 -- P. IVA: 00412110678

E - MAIL: roccasantamaria@virgilio.it - roccasm@roccasm.it SITO INTERNET: roccasm.it

Prot. 2320
ORDINANZA n° 9/2016

IL SINDACO

Premesso:

- che in data 24/08/2016 l'evento sismico dell'Italia Centrale ha causato danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche del comune di Rocca Santa Maria;
- che lo sciame sismico è ancora attivo;
- che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza in base all'art. 5 della L. n° 225/1992;
- che dai primi sopralluoghi è emerso che hanno riportato gravi danni le seguenti strutture:
- **CHIESA DI SAN LEONARDO** in fraz. Paranesi –
- **CHIESA PARROCCHIALE** in fraz. Licciano.
- **CHIESA DI S. EGIDIO** in fraz. Acquaratola;
- **CHIESA DI S. MICHELE** in fraz. Riano;

TENUTO CONTO che l'art.54, comma 4 del D.Lgs n° 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L.n.125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche con tingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; i provvedimenti di cui al medesimo comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

- che l'art. 1 del D.M.Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs n° 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

PRESO ATTO che nel corso dei primi sopralluoghi svolti dal tecnico comunale si è evidenziato la necessità di effettuare ulteriori indagini e verifiche sugli edifici pubblici nonché di evitare assembramenti di persone nei luoghi pubblici.

RITENUTO in conseguenza opportuno, disporre, per il possibile ripetersi di nuove scosse e al fine di effettuare le ulteriori verifiche tecniche, la chiusura delle seguenti strutture pubbliche;

- **CHIESA DI SAN LEONARDO** in fraz. Paranesi –
- **CHIESA PARROCCHIALE** in fraz. Licciano.
- **CHIESA DI S. EGIDIO** in fraz. Acquaratola;
- **CHIESA DI S. MICHELE** in fraz. Riano;

CONSIDERATO

- che sussistono i presupposti per l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela dell'incolumità pubblica, mediante provvedimenti finalizzati ad assicurare piena garanzia agli interessi pubblici che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs n° 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

VISTO l'articolo 16 del D.P.R. n° 66/1981;

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, la chiusura e il non accesso alle seguenti strutture pubbliche e luoghi pubblici:

- **CHIESA DI SAN LEONARDO** in fraz. Paranesi –
- **CHIESA PARROCCHIALE** in fraz. Licciano.
- **CHIESA DI S. EGIDIO** in fraz. Acquaratola;
- **CHIESA DI S. MICHELE** in fraz. Riano;

DISPONE

La comunicazione della presente Ordinanza alla Prefettura di Teramo, al Comando stazione dei Carabinieri di Valle Castellana, all'Istituto Diocesano di Teramo –Atri,

All'ufficio tecnico di installare segnaletica e se del caso transennare l'area antistante agli immobili interessati;

- che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della pubblicazione, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi della presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

INFORMA

-che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il geom. Dario D'ANSELMO;

INFORMA, INOLTRE

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo – Sez. L'Aquila entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6.12.1971, n°1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199;

E DISPONE

LA PUBBLICAZIONE ALL'Albo Pretorio e sul sito Internet del comune, nonché l'affissione nelle zone interessate.

Rocca Santa Maria 27.08.2016



Il Sindaco
(Lino DI GIUSEPPE)